



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 70 dd. 23-04-2024

OGGETTO: Servizio di gestione dei rifiuti - approvazione tariffe per l'anno 2024.

Il giorno **23-04-2024** alle ore 14:30 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

OSS EMER ROBERTO	Sindaco	Presente
CASAGRANDE DANIELA	Vicesindaco	Presente
BETTI MORGAN	Assessore	Presente
BORTOLAMEDI ELISA	Assessore	Assente Giustificato
DEMOZZI FRANCO	Assessore	Presente
NEGRIOLLI MASSIMO	Assessore	Presente
PINTARELLI CARLO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale: Nicola Paviglianiti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Roberto Oss Emer invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 19.04.2024;
- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile e di copertura finanziaria in data 19.04.2024;

premesso che la legge di stabilità 2014 L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *“dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

viste le deliberazioni consiliari n. 3 e 4 del 03.03.2015, con le quali è stata istituita l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi IMUP e TASI, mentre rimane invariata la disciplina della TARI;

considerato che il Comune di Pergine Valsugana da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e del DM 20.04.2017;

ritenuto opportuno adottare il “regolamento tariffario”, come individuato dal DM 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2022 è regolata dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 363/2021//R/RIF di data 3 agosto 2021 e ss.mm.ii. ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

vista la deliberazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 relativa all’aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26.02.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. n. 60 del 25.11.2014, n. 41 del 29.11.2016, n. 39 del 25.10.2017, n. 35 del 30.10.2018, n. 64 del 22.12.2020, n. 41 del 07.07.2021 e n. 15 del 26.04.2023;

rilevato pertanto che si è mantenuta l’applicazione della tariffa corrispettiva (TARIP) in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all’art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall’utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

richiamato l’art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all’obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

visto il Piano economico finanziario (PEF) d’ambito, per le annualità regolatorie 2022-2025, riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani redatto da AMNU S.p.A., ora AmAmbiente S.p.A., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 363/2021//R/RIF di data 3 agosto 2021 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e

Ambiente (ARERA), approvato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci per l'esercizio del controllo analogo della società AMNU S.p.A. con verbale n. 1 di data 14.12.2021;

vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 46/2024/R/RIF del 20.02.2024 che approva la predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-2025, proposta dal Comune di Pergine Valsugana per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio della Comunità dell'Alta Valsugana e Bersntol;

visto l'aggiornamento per le annualità regolatorie 2024-2025 del Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani redatto da AmAmbiente S.p.A., in conformità alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023, approvato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci per l'esercizio del controllo analogo della società AmAmbiente S.p.A. con verbale n. 1/2024 di data 17.04.2024;

vista la proposta tariffaria per il 2024 di AmAmbiente S.p.A. prot. 2024-0002970 del 17.04.2024, opportunamente personalizzata con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, adottata dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci in data 17.04.2024, acquisita al protocollo comunale n. 18309-2024 del 17.04.2024;

dato atto che con effetto 1 gennaio 2022 la società STET S.p.A. ha incorporato la società AMNU S.p.A., assumendo la denominazione AmAmbiente S.p.A. che mantiene sede in Pergine Valsugana (TN) Viale Venezia n. 2/e Cod.Fisc./P.Iva 01812230223;

considerato che il servizio espletato da AmAmbiente S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

preso atto che, ai fini della stima dei costi 2024 del servizio in oggetto, l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nell'aggiornamento del PEF anno 2024 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	4.419.979,00	377.582,00
Costi variabili (€)	3.022.500,00	0,00
Totale (€)	7.442.479,00	377.582,00

considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, così come comunicato da AmAmbiente S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

rilevato che l'art. 14 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, prevede al comma 1, lett. c) che il Comune si sostituisca nel pagamento della tariffa nel caso di manifestazioni di carattere socio – culturale e sportivo patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale;

ritenuto pertanto di individuare, con il presente provvedimento, tali manifestazioni;

visto il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

- all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegati "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- all'articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale integrazione per l'anno 2023 ed accordo per l'anno 2024 della Provincia Autonoma di Trento e del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento di data 7 luglio 2023 con il quale, precisando che l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, come recepito dalla L.P. 18/2015, prevede che il bilancio di previsione sia approvato entro il 31 dicembre di ogni anno e che l'art. 50 c. 1 lett. a) della L.P. 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992 n. 268, è stata condivisa l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale e quindi in caso di proroga da parte dello Stato, la stessa verrà applicata anche per i comuni e le comunità della provincia di Trento, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data;

riscontrato l'obbligo per il Comune di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

preso atto che con decreto di data 22 dicembre 2023, pubblicato in G.U. n. 303 del 30.12.2023, il Ministero dell'Interno ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali;

visto l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, che prevede: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la

deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe;

vista la L. 7 dicembre 2013, n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*”;

visto il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. n. 7 del 26.02.2014, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. n. 60 del 25.11.2014, n. 41 del 29.11.2016, n. 39 del 25.10.2017, n. 35 del 30.10.2018, n. 64 del 22.12.2020, n. 41 del 07.07.2021 e n. 15 del 26.04.2023;

visto il Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, approvato con deliberazione consiliare n. 54 dd. 06.12.2011 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale e n. 43 del 29.11.2017;

visto il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

vista la deliberazione n. 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) e ss.mm.ii.;

vista la deliberazione n. 389/2023/R/RIF di data 3 agosto 2023 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.ii.;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 6 del 15.02.2022 di conferimento incarico dirigenziale della Direzione Risorse Finanziarie e nomina di Responsabile del Servizio Finanziario alla dott.ssa Monica Gemma;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 27.12.2023: “*Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati.*”;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 27.12.2023: “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.).*” ;

atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006 e ss. mm.;

visto il Piano economico finanziario (PEF) d’ambito, per le annualità regolatorie 2022-2025, riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani redatto da AMNU S.p.A., ora AmAmbiente S.p.A., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 363/2021//R/RIF di data 3 agosto 2021 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), approvato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci per l’esercizio del controllo analogo della società AMNU S.p.A. con verbale n. 1 di data 14.12.2021;

visto l’aggiornamento per le annualità regolatorie 2024-2025 del Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani redatto da AmAmbiente S.p.A., in conformità alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023, approvato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci per l’esercizio del controllo analogo della società AmAmbiente S.p.A. con verbale n. 1/2024 di data 17.04.2024;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto dell’aggiornamento per le annualità regolatorie 2024-2025 del Piano economico finanziario (PEF) d’ambito 2022-2025 riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AmAmbiente S.p.A., condiviso ed approvato dai Comuni soci nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci (Ente Territorialmente competente) di AmAmbiente S.p.A. di data 17.04.2024 ed il PEF anno 2024 opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposto da

AmAmbiente S.p.A.;

2. di approvare per l'anno 2024 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Conferimento rifiuto secco residuo **0,115 Euro/litro**

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Componenti	Quota Raccolta	Quota spazzamento	Tariffa 2024 (quota fissa)
Componenti 1	32,33	10,29	42,62
Componenti 2	58,20	18,52	76,72
Componenti 3	74,37	23,67	98,04
Componenti 4	97,00	30,87	127,87
Componenti 5	116,40	37,04	153,44
Componenti 6	132,56	42,19	174,75

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

(importi al netto di I.V.A. 10%)

Categoria	Quota Raccolta	Quota spazzamento	Tariffa 2024 (quota fissa)
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6143	0,1956	0,8099
02.Cinematografi e Teatri	0,3943	0,1256	0,5199
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5501	0,1752	0,7253
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,8069	0,2570	1,0639
05.Stabilimenti Balneari	0,5868	0,1869	0,7737

06.Esposizioni, Autosaloni	0,4676	0,1489	0,6165
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,5037	0,4789	1,9826
08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,9903	0,3154	1,3057
09.Case di Cura e Riposo	1,1461	0,3650	1,5111
10.Ospedali	1,1828	0,3767	1,5595
11.Uffici, Agenzie	1,3937	0,4438	1,8375
12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,5593	0,1781	0,7374
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,2928	0,4117	1,7045
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,6504	0,5256	2,1760
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,7610	0,2424	1,0034
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,6321	0,5198	2,1519
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,3570	0,4322	1,7892
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Eletttricista	0,9444	0,3008	1,2452
19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,2928	0,4117	1,7045
20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,9994	0,3183	1,3177
21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ric.)	8,8297	2,8120	11,6417
22.Mense, Birrerie, Amburgherie	6,9959	2,2280	9,2239
23.Bar, Caffè, Pasticcerie	5,7673	1,8367	7,6040
24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,5306	0,8059	3,3365
25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,3931	0,7621	3,1552
26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	10,3518	3,2967	13,6485
27.Ipermercati generi misti	2,5123	0,8001	3,3124
28.Banchi Mercato generi alimentari	6,3449	2,0206	8,3655
29.Discoteche, Night Club	1,7513	0,5577	2,3090

3. di approvare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nella misura di € **0,283** al litro, oltre ad I.V.A. 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di stabilire in **20** litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi, come previsto all'art. 20, comma 2;
4. di stabilire per l'anno 2024 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di € **0,018** al litro oltre ad I.V.A. 10% e per le utenze domestiche nella misura di € **0,010** al litro oltre ad I.V.A. 10%;
5. di confermare per l'anno 2024 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di € **0,026** al litro + I.V.A. 10%;

6. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AmAmbiente S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal contratto di servizio in corso, il quale riconosce ad AmAmbiente S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
7. di stabilire per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, in **80 litri** a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
8. di stabilire per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in **12** svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi, nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 litri;
9. di confermare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, in **€ 5** per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in **€ 2,5** per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
10. di confermare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di **€ 75,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
11. di confermare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b), del Regolamento succitato, la sostituzione da parte del Comune fino ad un massimo di **€ 108,00** per prestazioni fornite dall'Ente Gestore inerenti alla raccolta dei rifiuti per ogni manifestazione socio – culturale o sportiva, al fine di incentivare la raccolta differenziata;
12. di confermare per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune alle utenze domestiche costituite da famiglie residenti con almeno due figli minori di cui uno con età inferiore ai 24 (ventiquattro) mesi, con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini) nella misura fissa di **€ 30,00** all'anno;
13. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, ad AmAmbiente S.p.A.;
14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- F.to Roberto Oss Emer



Il Segretario Generale
- F.to Nicola Paviglianiti -